

NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT

A partire dal 1° gennaio 2021 anche Banca Consulia S.p.A. applicherà le nuove regole europee introdotte dall'EBA¹ in materia di “classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca” (il cosiddetto “default”). La nuova normativa stabilisce criteri e modalità più stringenti in materia di “classificazione a default”, uniformando le regole tra gli istituti finanziari europei.

La disciplina, denominata “**Nuova Definizione di Default**”, introduce l’automatica classificazione a default della clientela che presenta “significativi arretrati di pagamento” su rate di prestiti o mutui o uno sconfinamento di conto corrente.

Di seguito riportiamo i principali cambiamenti da conoscere per evitare di essere classificati “a default” anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo.

Fino al 31 dicembre 2020	Dal 1 gennaio 2021
PRIMA	DOPO
La banca classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.	La banca classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento da valutare come: <ul style="list-style-type: none"> • SOGLIA ASSOLUTA <ul style="list-style-type: none"> ○ oltre 100 euro per le persone fisiche ○ oltre 500 euro (per le imprese) (*) • SOGLIA RELATIVA più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca. <p>(*) La soglia dei 500 euro è ridotta a 100 euro per le imprese che, individuate come tali sulla base del Settore di Attività Economica (SAE), presentano un indicatore dimensionale¹ inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro.</p>
La banca classifica il cliente a default solo se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi.	La banca classifica il cliente a default solo se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi.

¹ European Banking Authority

<p>Lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.</p>	<p>Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.</p>
<p>Per evitare di essere classificato a default, la normativa consente la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate.</p>	<p>La normativa non consente più la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate. La banca sarà pertanto tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altri conti correnti/rapporti.</p>
<p>Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione")</p>	<p>Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione") sono previste alcune nuove regole di contagio del default:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari; • se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.

Nel caso di:

- utilizzo di più di un conto è necessario:
 - tenere sotto controllo i conti correnti utilizzati di rado, sui quali possono transitare addebiti occasionali;
 - valutare la possibilità di spostare gli addebiti sul conto principale
- utilizzo di carte di credito è necessario:
 - verificare puntualmente la possibilità di rimborso del saldo carta di credito.

Il Suo Financial Advisor è a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle Sue esigenze.

Banca Consulia S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale
C.so Monforte, 52 – 20122 Milano
Tel. +39.02.85906.1- Fax +39.02.85906.2140
info@bancaconsulia.it - www.bancaconsulia.it

Cod. ABI 03159 - Cod. Fisc. / P. IVA / C.C.I.A.A.MI 01733820037 – R.E.A. 1599769
Capitale Sociale € 40.086.000,00 i.v. – Iscritta all'albo delle Banche al n. 5453
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi